

Ordinanza sull'abrogazione di atti legislativi in connessione con l'abrogazione della legge sui cereali

del 15 giugno 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

Art. 1 Ordinanze del Consiglio federale

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 24 giugno 1992¹ concernente l'entrata in vigore delle disposizioni modificate della legge sui cereali;
2. ordinanza generale del 16 giugno 1986² concernente la legge sui cereali;
3. ordinanza del 10 novembre 1959³ concernente la scorta di cereali panificabili;
4. ordinanza del 25 agosto 1999⁴ che stabilisce i prezzi d'acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000;
5. ordinanza del 25 novembre 1991⁵ che stabilisce le classi di prezzo dei cereali indigeni;
6. ordinanza del 19 settembre 1983⁶ che stabilisce il prezzo del grano indigeno;
7. ordinanza del 10 luglio 1968⁷ relativa ai provvedimenti complementari concernenti la ripartizione dei mulini da grano tenero.

Art. 2 Ordinanze del DFE

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del DFE del 16 giugno 1986⁸ concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili;
2. ordinanza del 2 giugno 1998⁹ concernente la classificazione delle varietà di cereali indigeni;

¹ RU 1992 1291

² RU 1986 1002, 1989 70 1205, 1990 1039, 1991 1116 2632, 1992 1292, 1993 331, 1994 1640, 1995 1942 3472, 1996 1869, 1997 1142 1449, 1999 303

³ RU 1959 1086, 1967 1049, 1968 1214, 1973 2206, 1982 794, 1983 1055, 1994 1641, 1996 3463, 1999 1816

⁴ RU 1999 2506

⁵ RU 1991 2636, 1995 3476, 1996 820, 1997 1450

⁶ RU 1983 1275, 1999 2509

⁷ RU 1968 820, 1986 1054, 1989 75

⁸ RU 1986 1033, 1989 1206, 1992 1299, 1993 2006, 1994 1675, 1995 3475, 1996 1871, 1997 1305 1484, 1998 1514

⁹ RU 1998 1516

3. ordinanza del 22 settembre 1986¹⁰ concernente l'assegnazione di cereali indigeni agli esercenti di mulini commerciali.

Art. 3 Ordinanza dell'Amministrazione federale dei cereali

L'ordinanza dell'Amministrazione federale dei cereali del 17 agosto 1960¹¹ che esclude dal ritiro da parte della Confederazione una varietà di frumento è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

15 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2832

¹⁰ RU **1986** 1526

¹¹ RU **1960** 965